

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 16 - numero 3405 di venerdì 10 ottobre 2014**

# **Regione Piemonte: aggiornate le indicazioni operative per la formazione**

*Approvato dalla Regione Piemonte l'aggiornamento delle indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus sui corsi di abilitazione all'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.*

Torino, 10 Ott ? Per favorire il rispetto dei vari adempimenti in materia di **formazione alla sicurezza**, non solo è necessario comunicare ogni novità normativa, ma anche presentare gli aggiornamenti dei documenti rilevanti contenenti indicazioni, buone prassi e procedure operative in materia di formazione.

In particolare ci soffermiamo sull'aggiornamento di un documento della Regione Piemonte che era stato approvato l'anno passato con il D.G.R. 17 Giugno 2013, n. 22-5962 "Recepimento degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle DDGR n. 49?3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374 del 11/07/2006".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20008] ?#>

Il documento, dal titolo "**Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.**", è stato dunque aggiornato alla **seconda edizione** e approvato con la **D.D. n. 239 del 1 aprile 2014** "Aggiornamento delle Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al dlgs 81/08 e s.m.i., approvate con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013".

Ricordiamo che il documento ha il fine di "semplificare e uniformare le procedure per l'organizzazione e la fruizione dei corsi, nonché di favorire e monitorare la qualità dei corsi stessi". E la seconda edizione del documento, che sostituisce integralmente la prima, non ha solo piccole correzioni e miglioramenti al testo della prima edizione: contiene anche un **nuovo capitolo** relativo alla formazione degli operatori incaricati dell'uso delle attrezzature ex art.73 DLgs 81/08.

Fermiamo dunque la nostra attenzione su quanto indicato in merito al **Corso di abilitazione per operatori incaricati dell'uso delle attrezzature in attuazione dell'art. 73, comma 5 del DLgs 81/08**.

In particolare la formazione dei lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari "è disciplinata dall'art. 73, comma 5, del DLgs 81/08 nonché dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012".

Riguardo all'**individuazione dei soggetti formatori** si segnala che se il punto 1 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, riporta l'elenco dei soggetti formatori abilitati a erogare la formazione, nel documento regionale "si definisce un sistema di autorizzazione all'erogazione dei corsi da parte della commissione regionale, differenziato in base alla natura dei soggetti formatori". Nel documento si fa riferimento ai soggetti formatori che non necessitano di autorizzazione, ai soggetti formatori autorizzati dalla commissione regionale, alle parti sociali, enti bilaterali, organismi paritetici e ai soggetti formatori accreditati.

Inoltre il punto 2.1 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni precisa i **requisiti dei docenti** che possono essere utilizzati nell'erogazione dei corsi in oggetto: *'le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute*

*nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi*'.

Riguardo alle **procedure per l'erogazione dei corsi** ci soffermiamo invece su un caso particolare.

Nel caso esistano **diverse tipologie della stessa attrezzatura** (es. PLE su stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori), "chi ottiene l'abilitazione all'uso di una di queste tipologie (es. PLE su stabilizzatori) non dovrà frequentare nuovamente i moduli teorici nel caso volesse ottenere l'abilitazione ad un'altra tipologia (es. PLE senza stabilizzatori), ma solo il relativo modulo pratico. In questo caso il soggetto formatore del modulo pratico dovrà verificare preventivamente il possesso da parte dell'allievo dell'attestato abilitante a una tipologia diversa della stessa attrezzatura e rilasciare un attestato riferito alla tipologia del modulo pratico erogato. In esso dovrà essere riportato nel campo 'durata' il totale di ore previsto nell'Accordo per quella tipologia e specificato il numero di ore riconosciute come credito formativo, cioè la somma delle ore dei moduli giuridico-normativo e tecnico".

Viene riportato anche un esempio: Mario Rossi segue un corso per piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), "frequentando il modulo giuridico-normativo, il modulo tecnico e il modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori. Ottiene quindi l'attestato di cui all'allegato 16" del documento regionale con indicazione della tipologia "su stabilizzatori". Successivamente, "Mario Rossi vuole ottenere l'abilitazione all'utilizzo di PLE che operano senza stabilizzatori. Egli deve quindi mostrare l'attestato precedentemente ricevuto ad un soggetto formatore che gli riconoscerà l'avvenuta frequenza dei moduli teorici (totale di 4 ore) e gli erogherà solamente il modulo pratico per PLE che operano senza stabilizzatori (4 ore). Al termine di questo modulo Mario Rossi riceverà l'attestato di cui all'allegato 16 del presente documento con indicazione della tipologia 'senza stabilizzatori'. In esso sarà indicata una durata di 8 ore, di cui n. 4 ore di credito formativo certificato".

Il documento si sofferma anche sull'**aggiornamento**.

Infatti per mantenere l'efficacia dell'abilitazione all'uso delle specifiche attrezzature "è necessario frequentare, nell'arco di un quinquennio, corsi di aggiornamento della durata minima di quattro ore, di cui almeno tre relative agli argomenti dei moduli pratici".

E per i corsi di aggiornamento "non è previsto un modello standard di attestato, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: denominazione e firma del soggetto formatore, indicazione dell'attrezzatura, con specifica della tipologia, oggetto del corso di aggiornamento, nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione del corso".

Infine concludiamo ricordando che il punto 9 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni disciplina il riconoscimento della formazione pregressa e, in particolare, il punto 12 definisce una norma transitoria per coloro che già operano utilizzando le attrezzature.


Dalla lettura combinata dei due punti, nonché dell'articolo 45-bis del DL n. 69 convertito con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (cd. Decreto del Fare) e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 45 del 24 dicembre 2013, "si desume che:

- i lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo o forestale, che successivamente al 12 marzo 2013 vengono incaricati per la prima volta dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso;
- i lavoratori del settore agricolo o forestale che successivamente al 22 marzo 2015 verranno incaricati per la prima volta dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso;
- i lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo o forestale, che al 12 marzo 2013 erano già incaricati dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo e non avevano seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, devono frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso entro il 12 marzo 2015;
- i lavoratori del settore agricolo o forestale che al 22 marzo 2015 saranno già incaricati dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo e non avranno ancora seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, dovranno frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso entro il 22 marzo 2017;
- indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle attrezzature da parte del lavoratore, sono riconosciuti i corsi già effettuati prima del 12 marzo 2013, secondo le modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell'Accordo;
- analogamente al punto precedente, per i lavoratori del settore agricolo o forestale, sono riconosciuti i corsi effettuati prima del 22 marzo 2015, secondo le modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell'Accordo. I

moduli di aggiornamento previsti alle lettere b) e c) del punto 9.1 dovranno essere frequentati entro il 22 marzo 2017;  
- i lavoratori del settore agricolo o forestale che possono documentare un'esperienza nell'uso delle attrezzature di almeno due anni precedenti al 22 marzo 2015, sono obbligati a frequentare i soli corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale. Il primo quinquennio ha comunque scadenza 13 marzo 2017 (cinque anni dalla pubblicazione dell'Accordo), i successivi quinquenni avranno scadenza 12 marzo 2022, 12 marzo 2027 e così via. Le modalità di documentazione dell'esperienza sono descritte nella circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale si rimanda".

Regione Piemonte - Determinazione dirigenziale 1 aprile 2014, n. 239 - Aggiornamento delle Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al dlgs 81/08 e s.m.i., approvate con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013 ? Documento aggiornato al marzo 2014.

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)